



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

**Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie**

DETENUTI ITALIANI ALL'ESTERO

**Guida pratica
all'assistenza consolare**

La presente pubblicazione è stata realizzata quale fonte di riferimento e di informazione a carattere generale. Non deve essere considerata legalmente vincolante o in qualsiasi modo sostitutiva di atti normativi. Le posizioni in essa espresse sono da riferire all'autore della pubblicazione e non riflettono necessariamente quelle del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

PREFAZIONE

L'opinione pubblica nel nostro Paese non conosce a fondo la realtà dei cittadini italiani detenuti all'estero e non immagina quanto possa essere duro il regime carcerario in tanti Paesi. Alcuni casi suscitano l'interesse dei mezzi di informazione e giungono alla ribalta dei media nazionali o locali, ma in generale si tratta di storie molto poco conosciute.

La Farnesina, Direzione Generale per gli Italiani all'Estero, ha realizzato questa guida pratica per informare i detenuti e i loro familiari su tutte le forme di assistenza che le Ambasciate e i Consolati possono garantire loro. Al tempo stesso, la guida contribuisce a far luce su un fenomeno complesso e dai molteplici risvolti, la cui gestione impegna quotidianamente la nostra Rete diplomatico-consolare all'estero.

Abbiamo concepito quindi uno strumento di immediata fruizione, volto ad avvicinare sempre più il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai cittadini: un sostegno pratico e utile, affinché non si sentano soli, o peggio abbandonati, in situazioni di oggettiva difficoltà – come può accadere nello sfortunato caso dell'arresto e della prigionia di un congiunto in un Paese lontano e sconosciuto.

Questo lavoro, infine, costituisce una risposta alle puntuali sollecitazioni giunteci dal Parlamento. Mi riferisco in particolare alla Risoluzione approvata nel luglio del 2019 dalla Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani del Senato, che ha giustamente richiamato con particolare enfasi le condizioni, a volte davvero drammatiche, dei cittadini italiani detenuti in altri Paesi. La Commissione si è così resa interprete delle istanze provenienti dalle tante Associazioni che con dedizione si occupano del fenomeno e il cui operato è prezioso per la Farnesina, in termini di informazione e consulenza verso tutti coloro che, a diverso titolo, si trovano a dover vivere e gestire una detenzione all'estero.

On. Manlio Di Stefano
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri

Roma, novembre 2019

INTRODUZIONE

Nel mondo si contano purtroppo oltre duemila cittadini italiani detenuti. La maggior parte sconta la pena in Paesi dell'Unione europea; molti altri sono reclusi nelle carceri di Paesi spesso lontani, dove alla privazione della libertà personale si aggiungono non di rado serie difficoltà, come la non conoscenza della lingua, della cultura e del diritto locale. E le stesse condizioni di detenzione in alcuni casi possono rivelarsi particolarmente dure, ad esempio per l'impossibilità di ricevere cure mediche appropriate in caso di necessità, per non menzionare il disagio psicologico provocato dalla lontananza dei propri cari.

Questa guida, fortemente voluta dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, risponde all'esigenza – di cui si sono fatti interpreti anche rappresentanti della Società civile e autorevoli Istanze parlamentari – di poter disporre di uno strumento agevole e facilmente fruibile, in grado di dare risposte immediate alle tante domande che possono sorgere nei familiari e amici di un connazionale detenuto all'estero – come ad esempio l'assistenza cui si ha diritto, a prescindere dal reato commesso e dalla pena comminata.

È questo un lavoro che fa riferimento soprattutto alla lunga esperienza acquisita nel corso del tempo dalla nostra Rete diplomatico-consolare e dagli Uffici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si confrontano quotidianamente con le richieste dei detenuti e dei loro affetti. Conto quindi che possa rappresentare un valido ausilio, che consenta a tutti coloro che sono coinvolti – funzionari o meno – di seguire con ancor maggiore efficacia le tante delicate vicende umane connesse alle situazioni di carcerazione all'estero.

Luigi Maria Vignali
Direttore Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie

Roma, novembre 2019

INDICE

INTRODUZIONE	7
1. L'ASSISTENZA AI CONNAZIONALI DETENUTI ALL'ESTERO.....	9
1.1. CHE COSA L'AMBASCIATA O IL CONSOLATO POSSONO FARE.....	9
1.1.1. Il consenso del detenuto e la riservatezza dei dati personali.....	10
1.1.2. Le condizioni carcerarie.....	11
1.1.3. I sussidi.....	13
1.1.4. I contatti con i familiari.....	14
1.2. L'ASSISTENZA LEGALE.....	16
1.2.1. I legali di riferimento.....	16
1.2.2. Le vicende giudiziarie.....	17
1.3. L'ESTRADIZIONE E IL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE	19
1.3.1. L'extradizione.....	19
1.3.2. L'extradizione nei Paesi dell'Unione europea e il mandato di arresto europeo.....	20
1.3.3. Il trasferimento delle persone condannate.....	21
1.3.4. Il trasferimento delle persone condannate nei Paesi membri dell'Unione europea.....	23
1.4. CHE COSA L'AMBASCIATA O IL CONSOLATO NON POSSONO FARE.....	26
1.5. DOPO LA SCARCERAZIONE.....	28

2. DOMANDE FREQUENTI.....	29
3. APPENDICE STATISTICA.....	35
Tavola 1 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e area geografica	35
Tavola 2 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Unione europea (**)	36
Tavola 3 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Europa extra UE	37
Tavola 4 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Americhe	38
Tavola 5 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Mediterraneo e Medio Oriente.....	39
Tavola 6 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Africa sub-sahariana	40
Tavola 7 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Asia e Oceania.....	41
4. APPENDICE NORMATIVA	42

1. L'ASSISTENZA AI CONNAZIONALI DETENUTI ALL'ESTERO

Quando un cittadino italiano si reca all'estero è tenuto a rispettare le leggi locali e, se le viola, deve sottoporsi al sistema giudiziario del Paese in cui si trova e pagarne le conseguenze anche penali. La condizione di straniero o la mancata conoscenza della normativa locale non possono essere addotte quale giustificazione e non lo esonerano dalla responsabilità penale.

Ciò detto, il connazionale che si trovi in condizioni di detenzione all'estero può comunque contare sull'assistenza consolare da parte dell'Autorità diplomatica italiana territorialmente competente.

1.1. CHE COSA L'AMBASCIATA O IL CONSOLATO POSSONO FARE

Nell'ambito dell'assistenza consolare che le Ambasciate o i Consolati possono fornire al connazionale detenuto, è possibile individuare diversi tipi d'intervento.

È opportuno innanzitutto sottolineare che l'assistenza consolare riguarda i soli cittadini italiani. Le Ambasciate o i Consolati non possono assistere cittadini stranieri, neanche se regolarmente residenti in Italia o parenti di cittadini italiani. Tuttavia, le Sedi diplomatico-consolari italiane possono prestare assistenza ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi terzi nei quali gli stessi non sono rappresentati. Allo stesso modo, nei Paesi in cui l'Italia non è rappresentata, ma vi è un'Ambasciata o

Consolato di un altro Stato membro, il connazionale ha il diritto di essere tutelato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.¹

Nel caso in cui il connazionale abbia anche la cittadinanza del Paese nel quale è detenuto, è bene tenere a mente che vi sono Stati nei quali non è ammesso l'esercizio delle funzioni consolari in favore del doppio cittadino, o nei quali tale esercizio viene ad essere di molto affievolito, perché non è riconosciuta la cittadinanza straniera.

Ciò è ancor più vero se, in particolare, l'interessato ha utilizzato il passaporto del Paese di destinazione per farvi ingresso e non quello italiano. In tali circostanze, le Rappresentanze diplomatico-consolari faranno comunque il possibile per stabilire e mantenere i contatti con il detenuto e prestargli assistenza, nei limiti tuttavia di quanto potrà essere concesso dalle Autorità locali.

1.1.1. Il consenso del detenuto e la riservatezza dei dati personali.

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963 (art. 36), se il connazionale lo richiede, le competenti Autorità locali devono notificare la sua detenzione, in qualsiasi forma, all'Autorità diplomatico-consolare italiana territorialmente competente, che da quel momento si attiva per prestare assistenza al detenuto.

È importante segnalare che nessuna forma di assistenza a favore del cittadino detenuto è ammessa se l'interessato vi si

¹ Direttiva UE 637/2015 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0637>).

oppone espressamente. In ogni caso, le Ambasciate o i Consolati sono tenuti a tutelare la riservatezza dei dati personali dei detenuti da loro assistiti, in conformità con la vigente normativa sulla *privacy*². Non è pertanto possibile fornire dati sensibili (ad esempio, reati commessi, stato di salute, circostanze dell'arresto etc.) a terzi: amici, conoscenti, datori di lavoro, giornalisti o altri soggetti.

Anche le comunicazioni con i familiari devono essere espressamente autorizzate dall'interessato. Al primo contatto con il detenuto, i funzionari diplomatico-consolari devono pertanto chiedere il suo consenso a fornire informazioni a eventuali congiunti che ne abbiano fatto richiesta.

1.1.2. Le condizioni carcerarie. Le condizioni di detenzione variano a seconda del Paese e, a volte, nel medesimo Paese da carcere a carcere.

È importante che il connazionale detenuto si informi sul regolamento del penitenziario e si attenga alle indicazioni delle Autorità carcerarie. Queste, in molti casi, regolano i contatti con l'esterno (numero di visite, telefonate, lettere che il detenuto può inviare e ricevere, lingua in cui effettuare tali comunicazioni) e stabiliscono le condizioni e le modalità con cui è possibile ricevere denaro o doni dai familiari e procurarsi generi alimentari o beni di prima necessità. In caso di bisogno, nei loro rapporti con le Autorità

² Direttiva 2016/680, recepita con il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/24/18G00080/SG>)

carcerarie i detenuti e le loro famiglie possono chiedere assistenza alle Ambasciate o ai Consolati.

Come previsto dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari (art. 36), i funzionari consolari possono visitare i propri connazionali incarcerati, in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione. Si tratta della cosiddetta visita consolare, che può essere effettuata anche se il cittadino italiano è in stato di custodia cautelare o non ha ancora riportato una condanna definitiva.

La visita consolare deve essere richiesta dall'Ambasciata o dal Consolato e autorizzata dalle competenti Autorità locali. In alcuni Paesi è possibile visitare il connazionale fin dal primo momento della sua detenzione, mentre in altri la legge prevede che il detenuto possa ricevere visite solo dopo un periodo minimo di permanenza in carcere.

Essa è un'occasione per verificare le condizioni di salute e di detenzione del connazionale, per consegnargli – previo consenso delle Autorità carcerarie – medicinali e generi di conforto (libri, biancheria, prodotti per l'igiene personale etc.), nonché eventuale corrispondenza proveniente dai familiari.

Qualora nel corso delle visite emergano problematiche relative allo stato di salute del detenuto o il detenuto stesso faccia pervenire richieste scritte in merito alle sue condizioni sanitarie, l'Ambasciata o il Consolato possono intervenire presso le locali Autorità carcerarie per richiedere accertamenti e adeguate cure mediche.

Possono anche emergere criticità in relazione alle condizioni di detenzione del connazionale. In tal caso l'Autorità diplomatico-consolare può sensibilizzare la Direzione del carcere riguardo alla problematica riscontrata e alla necessità di assicurare comunque un regime penitenziario il più possibile dignitoso e rispettoso dei diritti umani fondamentali.

Al termine di una visita consolare, solitamente, il personale dell'Ambasciata o del Consolato che l'ha effettuata contatta i familiari del detenuto per informarli sulle condizioni di salute e di detenzione in cui ha trovato il loro congiunto.

1.1.3. I sussidi. Il connazionale in stato di prolungata carcerazione preventiva, con giudizio penale in corso o condannato in via definitiva, viene abitualmente iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

Tale adempimento amministrativo costituisce di per sé un obbligo di legge cui sono tenuti tutti i cittadini italiani che risiedono in un altro Paese da più di un anno. Nel caso del connazionale detenuto, esso permette all'Autorità diplomatico-consolare di erogare all'interessato – che si trovi in condizioni di comprovata indigenza – un piccolo aiuto economico sotto forma di sussidio occasionale, che può assumere la forma di denaro contante o di generi di conforto che vengono consegnati durante le visite consolari.

Per comprovata indigenza si intende l'assoluta e dimostrata indisponibilità economica dell'interessato e dei familiari obbligati ad

assisterlo ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile.³ Le competenti Autorità italiane possono eseguire verifiche volte ad accertare tale stato.

1.1.4. I contatti con i familiari. Come già specificato, su esplicita richiesta o con il consenso del connazionale, l'Ambasciata o il Consolato possono informare i familiari del suo arresto o detenzione.

Ciò ha il duplice scopo di fornire ai parenti notizie certe sulle condizioni del loro congiunto e di metterli nella condizione di potergli offrire sostegno morale e materiale – ad esempio, rendendogli visita, facendogli pervenire, se necessario attraverso l'Ambasciata o il Consolato, denaro o beni di prima necessità, pagando una cauzione, scegliendo per lui un avvocato, etc.

È opportuno che sia scelto un unico referente che intrattenga i contatti con la Sede, in modo tale da rendere l'assistenza più efficace.

³ L'articolo 433 del Codice civile stabilisce che:

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (anche naturali);
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Nella maggior parte dei luoghi di detenzione è consentito ricevere periodiche visite da parte di legali e familiari, a determinate condizioni. L'Autorità diplomatico-consolare può fornire informazioni e sostegno ai congiunti che intendano recarsi a visitare il connazionale detenuto, soprattutto in occasione dei primi incontri, oppure quando l'interessato si trovi in penitenziari situati in località più difficilmente raggiungibili, o quando sorgano difficoltà linguistiche e logistiche difficilmente superabili autonomamente.

1.2. L'ASSISTENZA LEGALE

1.2.1. I legali di riferimento. Le Ambasciate o i Consolati non possono rappresentare il connazionale in giudizio, né scegliere per lui un avvocato, o contribuire ad elaborare una strategia difensiva.

Le Sedi possono fornire al connazionale e alla sua famiglia una lista di legali di riferimento. Si tratta di un elenco che le Ambasciate e i Consolati pubblicano nei propri siti Internet e tengono periodicamente aggiornato con nominativi, recapiti e specializzazioni degli avvocati “favorevolmente noti” alla Sede.

Il connazionale non è obbligato a scegliere un avvocato presente nella lista. Egli potrà decidere di dare mandato a un professionista di propria fiducia, verificando semmai con la Sede che la parcella proposta sia conforme alla media locale.

La scelta di uno dei nominativi indicati nella lista degli avvocati di riferimento non implica che l'Ambasciata o il Consolato assumano alcuna responsabilità per la qualità del suo operato: il rapporto che si instaura tra il connazionale e il legale è di tipo privatistico e l'Autorità diplomatico-consolare non vi può in alcun modo interferire. I detenuti potranno certamente segnalare alla Sede un comportamento scorretto o la propria insoddisfazione circa il livello della difesa, ma solo a titolo informativo o per chiedere assistenza nell'individuazione di un nuovo legale.

Gli onorari del legale, sia che venga individuato tra gli avvocati di riferimento della Sede, sia che venga scelto autonomamente dal detenuto, sono a carico dell'interessato e della sua famiglia. Se non

possono farvi fronte, l'Ambasciata o il Consolato potranno essere utili nel verificare l'esistenza di eventuali forme di gratuito patrocinio o di professionisti che prestino i propri servizi *pro bono*, oppure ancora di associazioni che offrano sostegno finanziario. Solo in casi eccezionali – quando sia accertato lo stato di indigenza dell'interessato o dei suoi familiari – lo Stato può contribuire, attraverso le Ambasciate e i Consolati, con la concessione di un sussidio.

1.2.2. Le vicende giudiziarie. Pur senza intervenire nella strategia difensiva del connazionale detenuto, le Ambasciate o i Consolati possono certamente seguire la sua vicenda giudiziaria tenendosi in contatto con il legale e i familiari.

Le Sedi possono intervenire anche per agevolare i contatti tra avvocato e congiunti, ad esempio quando sussistano barriere linguistiche.

In molti casi, un funzionario dell'Ambasciata o del Consolato può assistere – con il permesso del Giudice – a udienze nell'ambito del procedimento penale a carico del connazionale, ma solo in qualità di mero osservatore e senza alcuna facoltà di intervenire nel merito del giudizio in corso. La presenza di un rappresentante consolare costituisce un segno di vicinanza al connazionale imputato, ma testimonia anche dell'attenzione con cui il suo caso viene seguito dalle Autorità italiane, pur nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura locale.

Le Sedi possono poi chiedere alle Autorità locali informazioni sullo stato delle indagini e del processo e intervenire, in stretto contatto con i legali dell'interessato, se vi sono ragioni di ritenere che il giudizio sia troppo lento o irrispettoso dei diritti di difesa e delle garanzie processuali fondamentali.

Le Ambasciate o i Consolati possono, inoltre, sostenere la domanda di grazia, o di adesione a provvedimenti di amnistia e indulto, già presentata individualmente dal connazionale tramite il proprio legale, laddove previsto dall'ordinamento locale.

1.3. L'ESTRADIZIONE E IL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

L'extradizione e il trasferimento delle persone condannate sono due diverse procedure che possono avere come effetto lo spostamento di un detenuto da un Paese a un altro.

La differenza tra i due istituti risiede nel soggetto cui spetta l'iniziativa e nello scopo dell'operazione: l'extradizione avviene su richiesta di uno Stato nei confronti di una persona ricercata o condannata per un reato generalmente commesso nel suo territorio, al fine di processarla o dare esecuzione alla pena o alla misura cautelare; il trasferimento della persona condannata, invece, avviene su richiesta dell'interessato, e ha come obiettivo quello di dare al detenuto la possibilità di scontare una parte della pena nel Paese di origine.

1.3.1. L'extradizione. L'extradizione è una forma di cooperazione giudiziaria che consiste nella consegna da parte di uno Stato a un altro Stato richiedente, in questo caso l'Italia, di una persona ricercata o perché condannata in via definitiva da un Tribunale italiano, o perché destinataria di una ordinanza di custodia cautelare in carcere in Italia. Nell'ordinamento italiano la materia è disciplinata dalla Costituzione (artt. 10 e 26), dalla legge ordinaria (art. 13 del c.p. e artt. 696 – 722 del c.p.p.), da Convenzioni internazionali alle quali il nostro Paese ha aderito o da Accordi bilaterali stipulati con singoli Paesi.

L'Italia attualmente ha Accordi bilaterali o multilaterali in materia di estradizione in vigore con 67 Paesi stranieri.⁴

1.3.2. L'extradizione nei Paesi dell'Unione europea e il mandato di arresto europeo. L'11 luglio 2019 l'Italia ha completato l'iter di ratifica della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, siglata a Dublino il 27 settembre 1996. La Convenzione ha l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea che ne fanno parte, semplificando e accelerando le procedure di estradizione. Ciò significa che, se una persona deve essere estradata all'interno dell'Unione europea, la procedura sarà più rapida. È importante tenere a mente che, mentre molti Accordi internazionali non prevedono l'extradizione dei cittadini italiani verso Paesi esteri (ma solo verso l'Italia), la Convenzione UE consente che i cittadini italiani

⁴ Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Belgio, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Kenya, Kosovo, Lesotho, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Popolare Cinese, Romania, San Marino, Santa Sede, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti Messicani, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay. Per un elenco aggiornato si veda il sito Internet del Ministero della Giustizia:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.page?tabait=y&tab=p&aia=&ait=AlT32555#TopAi.

siano estradati sia verso l'Italia sia dall'Italia a un altro Paese dell'Unione europea.

Il mandato di arresto europeo è stato introdotto con la decisione quadro 2002/584 del Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) dell'Unione europea, recepita in Italia con Legge 69/2005. Tale forma di cooperazione giudiziaria, in determinati casi, sostituisce tra gli Stati membri dell'Unione europea l'extradizione con la consegna "semplificata" del ricercato, sulla base del mutuo riconoscimento delle sentenze penali pronunciate dai Tribunali nazionali, che infliggono pene detentive, ai fini della loro esecuzione nel territorio della UE.

1.3.3. Il trasferimento delle persone condannate. Il connazionale detenuto in un altro Paese può chiedere, a determinate condizioni, di scontare in Italia la pena residua comminatagli all'estero. Ciò ha lo scopo di permettere alla persona condannata di avvicinarsi alla propria famiglia e reinserirsi più facilmente nella società di origine al momento della scarcerazione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 sul trasferimento delle persone condannate (Convenzione di Strasburgo⁵) è il principale strumento internazionale che regola il trasferimento dei detenuti in uno Stato estero verso lo Stato di origine. Oltre a tale Convenzione, di cui l'Italia è parte, il nostro

⁵ Vedi appendice normativa.

Paese ha anche concluso sulla materia un certo numero di Accordi bilaterali.⁶

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Convenzione di Strasburgo, una persona condannata può essere trasferita se ricorrono determinate condizioni, in particolare: che il detenuto sia cittadino dello Stato dove sarà eseguita la pena residua; che la sentenza sia definitiva; che la durata della pena residua sia di almeno sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta, o indeterminata; che il detenuto acconsenta al trasferimento⁷; che lo

⁶ I seguenti Paesi hanno firmato almeno una Convenzione internazionale, o un Accordo bilaterale, in materia di trasferimento delle persone condannate con l'Italia: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Belgio, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Honduras, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Israele, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Stati Uniti Messicani, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Araba di Egitto, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Tailandia, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela.

⁷ Il Protocollo modificativo del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo del 1983, firmato anche dall'Italia, ha introdotto un'importante novità, permettendo di prescindere dal consenso del condannato in due casi. L'articolo 1 (modificativo dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo) stabilisce che: *"(...) lo Stato di condanna può richiedere allo Stato di nazionalità del reo di farsi carico dell'esecuzione della pena nei seguenti casi: a) quando il soggetto è fuggito, o ha in altro modo fatto ritorno, presso lo Stato di sua nazionalità pur essendo consapevole del procedimento penale pendente a suo carico presso lo Stato di condanna; b) quando un soggetto è fuggito, o ha in altro modo fatto ritorno, presso*

Stato di condanna e/o lo Stato di esecuzione sia d'accordo sul trasferimento; che il crimine per cui è stata condannata la persona costituisca reato anche secondo la Legge dello Stato di esecuzione.

La domanda di trasferimento non può essere avanzata direttamente dall'Autorità diplomatico-consolare, ma deve essere presentata su istanza del connazionale, tramite il suo avvocato. L'istanza deve essere inoltrata al Ministero della Giustizia italiano, che provvederà poi all'invio della richiesta allo Stato dove l'interessato sta scontando la pena.

1.3.4. Il trasferimento delle persone condannate nei Paesi membri dell'Unione europea. Per i cittadini italiani condannati in un Paese dell'Unione europea è possibile scontare la pena (o parte di essa) in Italia, previo riconoscimento della sentenza penale straniera. La materia è regolata dalla Decisione-quadro 2008/909/GAI del Consiglio, adottata in data 27 novembre 2008 e attuata dal nostro Paese con il Decreto legislativo del 7 settembre 2010, n. 161, entrato in vigore il 16 ottobre 2010: "Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle

lo Stato di sua nazionalità pur essendo consapevole dell'emissione di una sentenza nei suoi confronti". L'articolo 2 (modificativo dell'articolo 3) stabilisce che: " al momento della richiesta da parte dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, fatte salve le disposizioni di questo articolo, accordare il trasferimento di una persona condannata senza il suo consenso, laddove la sentenza o la decisione amministrativa includa un ordine di espulsione nei suoi confronti o ogni altra misura in conseguenza della quale la suddetta persona non possa più rimanere all'interno del territorio dello Stato di condanna una volta rilasciato dal carcere (...)".

sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea”.

In particolare, l'art. 10 del D.lgs. 161/2010 stabilisce le condizioni che devono ricorrere congiuntamente affinché una sentenza definitiva trovi riconoscimento in Italia:

- a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;
- b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso l'Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;
- c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione (della sentenza);
- d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni a) e b), oppure se la persona condannata è fuggita in Italia o vi è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l'esecuzione in Italia;
- e) il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato;

- f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento.

Per quanto riguarda la procedura, il Ministero della Giustizia italiano riceve dal competente Ministero dello Stato dell'Unione europea in cui il connazionale è stato condannato la sentenza definitiva di condanna con relativa traduzione in italiano e la trasmette alla Corte d'Appello competente. Il riconoscimento della sentenza straniera avviene con sentenza della Corte d'Appello; dopodiché il Procuratore generale provvede d'ufficio all'esecuzione della pena in Italia, secondo la legge italiana, eventualmente concordando con l'Autorità dello Stato straniero il trasferimento della persona condannata (se si trova all'estero). La pena espiata nello Stato straniero di provenienza è computata ai fini dell'esecuzione.

1.4. CHE COSA L'AMBASCIATA O IL CONSOLATO NON POSSONO FARE

Accanto alle attività che le Ambasciate o i Consolati possono porre in essere in favore di un cittadino italiano detenuto, ci sono anche molte azioni che esulano dalle competenze dell'Amministrazione degli Esteri o che sono vietate dalla legge italiana o dal diritto e dalle consuetudini internazionali.

Segue un elenco – non esaustivo – di attività che gli Uffici consolari non possono assolutamente svolgere. Ad esse si è già fatto cenno nelle pagine precedenti ma è bene ribadirle.

L'Autorità diplomatico-consolare non può ottenere la scarcerazione extragiudiziale di un connazionale, né può ottenere un trattamento di favore per un cittadino italiano rispetto ad altri detenuti.

Essa non può in alcun modo interferire nel normale corso della giustizia locale, ma è tenuta a rispettarne integralmente l'autonomia e l'indipendenza. Potrà intervenire in favore del connazionale sottoposto a giudizio solo nei casi in cui vi siano seri e fondati motivi di ritenere che le procedure adottate si pongano in palese violazione delle garanzie processuali e del diritto a un giudizio equo, giusto e di durata ragionevole.

Non è possibile comparire in giudizio per conto del connazionale, sostituendosi al suo legale.

La Sede non può in alcun caso pagare cauzioni, sanzioni pecuniarie, risarcire danni, prestare garanzie patrimoniali o

personali per il detenuto. La Sede non può, inoltre, sostenere *in toto* le spese legali.

Le Ambasciate o i Consolati non possono intervenire nel rapporto privatistico che si instaura tra il connazionale e il suo avvocato e non rispondono dell'operato di quest'ultimo.

La Sede non può fornire informazioni ai familiari o a terzi senza il consenso del detenuto o ad avvocati che non siano muniti di procura appositamente sottoscritta dall'interessato.

Le Ambasciate o i Consolati non possono violare o aggirare la normativa locale.

Non possono concedere aiuti finanziari se non ne ricorrono le condizioni di legge (in particolare, la comprovata indigenza del beneficiario).

Non possono organizzare il viaggio dei familiari che intendano recarsi in visita, ma possono provvedere alla loro accoglienza, soprattutto nei Paesi in cui le comunicazioni e gli spostamenti risultino particolarmente difficoltosi, e prestare loro la necessaria assistenza.

1.5. DOPO LA SCARCERAZIONE

La scarcerazione non sempre corrisponde al pieno recupero della libertà personale. In alcuni casi il connazionale può essere rilasciato in attesa di giudizio, oppure posto in libertà vigilata con obbligo di consegna del passaporto e divieto di lasciare il Paese. In questi casi si consiglia di attenersi alle istruzioni delle Autorità locali, rivolgendosi al proprio legale o all'Autorità diplomatico-consolare territorialmente competente in caso di dubbi.

Alla fine della pena, oppure in caso di estradizione o di trasferimento per scontare la condanna inflitta in Italia, il connazionale potrebbe avere il documento di identità scaduto. In tal caso, potrà rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato, d'intesa con le Autorità locali, per ottenere un documento valido per il rimpatrio.

Si ricorda che in alcuni casi la sentenza di condanna prevede che al termine della pena detentiva sia emesso un provvedimento di espulsione, in base al quale il detenuto straniero non potrà più fare ingresso nel Paese per un certo numero di anni o a tempo indeterminato. Si tratta, anche in questo caso, di una decisione autonoma delle Autorità giudiziarie locali, cui l'Autorità diplomatico-consolare non può opporsi.

2. DOMANDE FREQUENTI

- **A chi ci si può rivolgere in caso di arresto, stato di fermo o detenzione all'estero?**

All'Ambasciata o al Consolato nella cui circoscrizione consolare ci si trova. Un elenco delle Ambasciate e dei Consolati è disponibile all'indirizzo:

www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/rappresentanze

- **È obbligatorio rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato?**

No. Rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato è un diritto, ma non corrisponde ad alcun obbligo. Al momento dell'arresto, del fermo o di ogni altra forma di detenzione, è possibile chiedere alle Autorità locali di avvertire l'Autorità diplomatico-consolare italiana competente, ma la Sede non può prestare alcuna assistenza senza il consenso del detenuto.

- **L'Ambasciata o il Consolato sono tenuti a informare i familiari di un detenuto del suo stato di detenzione o delle sue condizioni di salute?**

Solo se il detenuto vi acconsente. L'Ambasciata o il Consolato non sono autorizzati a divulgare i dati sensibili nemmeno ai familiari più stretti, senza il consenso del diretto interessato.

- **I familiari di un detenuto all'estero possono visitarlo o avere contatti telefonici con lui?**

Sì, nei limiti di quanto consentito dalla normativa locale e dal regolamento carcerario. Prima di organizzare il viaggio, si consiglia di consultare il sito [Viaggiare Sicuri \(http://www.viaggiare Sicuri.it/\)](http://www.viaggiare Sicuri) per avere informazioni di carattere generale sul Paese e di chiedere consiglio all'Ambasciata o al Consolato territorialmente competente.

- **Come possono fare i familiari di un detenuto all'estero se non hanno la possibilità di fargli visita?**

Se non hanno la possibilità di visitare il detenuto, i familiari possono contare sulle visite consolari compiute dal personale dell'Ambasciata o del Consolato. È opportuno mettersi in contatto con le Sedi competenti per sapere quando è in programma la prossima visita e veicolare specifiche richieste (ad esempio, far pervenire denaro, medicinali, doni o lettere). Dopo la visita il personale consolare informerà i congiunti sulle condizioni di salute e sullo stato psico-fisico in cui ha trovato il detenuto.

- **Che cosa possono fare l'Ambasciata o il Consolato per aiutare un detenuto?**

L'Ambasciata o il Consolato possono fornire al detenuto una lista di legali di riferimento, aiutarlo a contattare la sua famiglia, fargli visita in carcere, fargli recapitare medicinali e beni di prima necessità, nei limiti di quanto consentito dalla normativa locale.

L'Ambasciata o il Consolato possono intervenire presso le Autorità carcerarie per farsi portatori di una richiesta di assistenza sanitaria o per far presente l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione. Se il detenuto è indigente può essere erogato in suo favore un piccolo sussidio.

- **L'Ambasciata o il Consolato possono essere di aiuto nella ricerca di un avvocato?**

Sì, possono fornire una lista di legali di riferimento che mantengono aggiornata e pubblicano sui propri siti Internet. Non possono, però, suggerire uno specifico legale e non rispondono del loro operato. La lista di legali di riferimento non è vincolante: il detenuto potrà sempre sceglierne uno di sua fiducia. In ogni caso, il suo onorario sarà generalmente a carico dell'interessato.

- **A chi ci si può rivolgere in caso di necessità di assistenza sanitaria in carcere?**

È certamente possibile chiedere assistenza alle Autorità carcerarie. Nel caso in cui le richieste del detenuto non trovino accoglimento, si potrà far presente all'Ambasciata o al Consolato la condizione di difficoltà. Il personale degli Uffici consolari interverrà presso la Direzione del carcere perché siano assicurate le necessarie cure mediche.

- **Come si può intervenire in aiuto di un detenuto che non abbia mezzi di sussistenza?**

I familiari possono inviare del denaro direttamente in carcere, chiedendo assistenza all'Ambasciata o al Consolato per quanto riguarda le modalità e gli eventuali limiti del trasferimento, che in alcuni è ammesso esclusivamente se proveniente da conti correnti locali. Se non vi sono familiari o i parenti sono indigenti e il detenuto è stato iscritto all'AIRE, può ricevere un piccolo aiuto economico sotto forma di sussidio occasionale.

Per quanto riguarda le spese legali, queste sono generalmente a carico del detenuto e della sua famiglia, salvo casi assolutamente eccezionali, nei quali è possibile ricevere un contributo finanziario dall'Ambasciata o dal Consolato. È opportuno informarsi se nel Paese in cui il detenuto è recluso esistono strumenti di gratuito patrocinio, legali disposti ad assistere i clienti *pro bono* o associazioni che si facciano a vario titolo carico delle spese legali.

- **A chi ci si può rivolgere in caso di maltrattamenti in carcere?**

Il detenuto che abbia subito maltrattamenti o sia sottoposto a condizioni di detenzione non rispettose dei più elementari diritti umani, può farlo presente all'Ambasciata o al Consolato, che veicolerà e appoggerà le sue denunce o le sue richieste alle Autorità competenti.

- **È possibile scontare una parte della pena in Italia?**

Sì, a determinate condizioni. Deve esistere un Accordo sul trasferimento delle persone condannate in vigore tra l'Italia e il Paese in cui il detenuto si trova e la situazione giudiziaria di quest'ultimo deve presentare una serie di requisiti. È possibile chiedere maggiori informazioni a un avvocato (che dovrà presentare la domanda) oppure all'Ambasciata o Consolato territorialmente competenti.

- **Che cosa succede dopo la scarcerazione?**

Una volta scontata la pena, il connazionale è libero di tornare in Italia oppure di continuare a soggiornare nel Paese in cui si trova, a meno che le Autorità locali non abbiano emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Se durante la permanenza in carcere il documento di identità è scaduto, l'interessato potrà rivolgersi all'Ambasciata o al Consolato per il rinnovo.

Se la persona scarcerata non ha ancora scontato la pena o è in attesa di giudizio, è opportuno verificare con l'aiuto di un legale se può già lasciare il Paese o nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di divieto di espatrio.

3. APPENDICE STATISTICA⁸

Tavola 1 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e area geografica

Area geografica	In attesa di estradizione	In attesa di giudizio (*)	Condannati	Totale
Unione europea	8	902	701	1.611
Europa (extra UE)	3	66	51	120
Americhe	18	70	162	250
Mediterraneo e M.O.	3	14	21	38
Africa sub-sahariana	0	2	2	4
Asia e Oceania	2	59	29	90
Totale	34	1.113	966	2.113

Dati riferiti al 2018. Fonte DGIT. (*) Inclusi i detenuti per i quali non è noto il grado di giudizio.

⁸ Fonte: Annuario statistico 2019. Per futuri aggiornamenti si rinvia al seguente indirizzo: <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/pubblicazioni/annuario-statistico.html>

Tavola 2 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Unione europea ()**

Paese	In attesa di estradizione	In attesa di giudizio (*)	Condannati	Totale
Austria			17	17
Belgio		13	129	142
Croazia		5	3	8
Danimarca			3	3
Francia		167	84	251
Germania	5	468	269	742
Grecia	1	17	10	28
Irlanda			1	1
Lussemburgo	1		9	10
Malta		10	5	15
Paesi Bassi			1	1
Polonia		3	6	9
Portogallo		45		45
Regno Unito		30	20	50
Repubblica Ceca			2	2
Romania		10	5	15
Slovacchia	1		1	2
Slovenia		2	6	8
Spagna		126	123	249
Svezia		5	4	9
Ungheria		1	3	4
Totale	8	902	701	1.611

Dati riferiti al 2018. Fonte DGIT. (*) Inclusi i detenuti per i quali non è noto il grado di giudizio. (**) Da segnalare la persistente difficoltà incontrata nella rilevazione a causa delle norme in materia di *privacy* che sono più stringenti in alcuni Paesi dell'Unione europea e rendono complessa l'acquisizione del dato sulla fase processuale/grado di giudizio.

Tavola 3 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Europa extra UE

Paese	In attesa di estradizione	In attesa di giudizio (*)	Condannati	Totale
Albania		9	4	13
Bielorussia			1	1
Federazione Russa	1			1
Kosovo		1	1	2
Macedonia del Nord		3		3
Moldova	1	3	3	7
Monaco (Principato)			2	2
Montenegro			1	1
Norvegia		3	3	6
Repubblica di Serbia		3	3	6
Svizzera	1	43	29	73
Turchia		1	4	5
Totale	3	66	51	120

Dati riferiti al 2018. Fonte DGIT. (*) Inclusi i detenuti per i quali non è noto il grado di giudizio.

Tavola 4 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Americhe

Paese	In attesa di estradizione	In attesa di giudizio ^(*)	Condannati	Totale
Argentina	6	12	18	36
Bolivia	0	0	2	2
Brasile	7	7	20	34
Canada	0	3	2	5
Cile	1	1	5	7
Colombia	0	7	8	15
Costa Rica	0	4	0	4
Cuba	2	0	4	6
Ecuador	0	1	4	5
El Salvador	0	1	0	1
Guatemala	0	1	1	2
Messico	0	0	4	4
Nicaragua	0	1	0	1
Panama	0	0	8	8
Paraguay	0	1	3	4
Perù	0	4	36	40
Repubblica Dominicana	0	8	4	12
Stati Uniti d'America	0	13	36	49
Uruguay	1	1	3	5
Venezuela	1	5	4	10
Totale	18	70	162	250

Dati riferiti al 2018. Fonte DGIT. (*) Inclusi i detenuti per i quali non è noto il grado di giudizio.

Tavola 5 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Mediterraneo e Medio Oriente

Paese	In attesa di estradizione	In attesa di giudizio (*)	Condannati	Totale
Algeria	0	1	0	1
Bahrein	0	0	1	1
Egitto	0	2	2	4
Emirati Arabi Uniti	0	2	7	9
Giordania	0	0	1	1
Libano	0	2	1	3
Libia	0	2	0	2
Marocco	2	3	6	11
Siria	0	1	0	1
Tunisia	1	1	3	5
Totale	3	14	21	38

Dati riferiti al 2018. Fonte DGIT. (*) Inclusi i detenuti per i quali non è noto il grado di giudizio.

Tavola 6 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Africa sub-sahariana

Paese	In attesa di estradizione	In attesa di giudizio (*)	Condannati	Totale
Congo	0	1	0	1
Nigeria	0	0	1	1
Senegal	0	1	0	1
Sud Africa	0	0	1	1
Totale	0	2	2	4

Dati riferiti al 2018. Fonte DGIT. (*) Inclusi i detenuti per i quali non è noto il grado di giudizio.

Tavola 7 – Detenuti italiani all'estero per situazione giudiziaria e Paese: Asia e Oceania

Paese	In attesa di estradizione	In attesa di giudizio (*)	Condannati	Totale
Australia	1	40	11	52
Filippine	0	4	1	5
Giappone	0	2	3	5
India	1	1	1	3
Indonesia	0	1	4	5
Pakistan	0	2	0	2
Repubblica Popolare Cinese	0	4	2	6
Singapore	0	2	0	2
Sri Lanka	0	2	1	3
Thailandia	0	1	6	7
Totale	2	59	29	90

Dati riferiti al 2018. Fonte DGIT. (*) Inclusi i detenuti per i quali non è noto il grado di giudizio.

4. APPENDICE NORMATIVA

La normativa in materia di tutela e assistenza ai detenuti all'estero è da ricondursi in generale alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 (https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf), generalmente considerata equivalente al diritto consuetudinario. L'articolo 36 della Convenzione prevede che:

b. a domanda dell'interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d'invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione deve parimenti essere trasmessa senza indugio da tali autorità. Queste devono informare senza indugio l'interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso;

c. i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato di invio, che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione, d'intratteneri e corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimenti il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato d'invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d'un giudizio nella loro circoscrizione. Nondimeno, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore d'un cittadino incarcerato oppure in stato di detenzione preventiva o di

qualsiasi altra forma di detenzione, qualora l'interessato s'opponga espressamente.

Il diritto internazionale è integrato, a livello italiano, dalla c.d. Legge consolare, ossia il Decreto legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011, che regola l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari⁹. La materia dell'assistenza consolare, e in particolare dell'assistenza ai detenuti, non è trattata nel dettaglio da atti aventi forza di legge, ma è in gran parte regolata da circolari e direttive ministeriali che approfondiscono specifici aspetti dell'assistenza. Ciò è dovuto all'esigenza di disporre di uno strumento normativo snello e agile, facilmente adattabile alla gestione del singolo caso concreto.

Nei Paesi in cui l'Italia non è rappresentata, ma vi è un'Ambasciata o un Consolato di un altro Paese dell'Unione europea, la Direttiva UE 637/2015¹⁰ ha stabilito il diritto di ogni cittadino dell'Unione europea a essere tutelato alle stesse condizioni dei cittadini di un altro Stato Membro dell'UE.

Alla citata normativa vanno aggiunti gli accordi in materia di trasferimento delle persone condannate, che consentono al detenuto la cui condanna sia diventata definitiva di richiedere, a determinate condizioni, di poter scontare l'ultima parte della pena

⁹ (https://www.esteri.it/mae/doc_politica_estera/cultura/istituzioni%20oscolastiche/2014/20140206_20110530_decreto_legislativo_71_funzioni_consolari.pdf)

¹⁰(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0637>)

in Italia. Fra questi accordi, il più conosciuto è la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati del 1983¹¹.

¹¹ (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.wp?detail=y&tabait=y&tab=a&ait=AIT32556&aia=AIA32750)

© 2019 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Guida realizzata dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie – Ufficio IV

Coordinamento: Cons. Amb. Massimo Branciforte

Redazione: Cons. Leg. Antonio Poletti

Segr. Leg. Irene Pastorino Olmi

Segr. Leg. Giuseppe Di Murro

Illustratore: Marco Lanzafame